

DECONTRIBUZIONE PREMI DI RISULTATO 2012: ISTRUZIONI INPS

L'INPS, con la circolare 3 maggio 2013 n. 73 (1), fornisce chiarimenti e precisazioni in merito allo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello per l'anno 2012 (misura dello sgravio, condizioni di accesso ecc.), previsto dal Decreto 27 dicembre 2012 (G.U. 4.4.2013 n. 79) (2), che riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall'Istituto con un successivo messaggio.

Per l'anno 2012 l'importo annuo complessivo della decontribuzione, è pari al 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.

Su tale quota, la riduzione contributiva:

- per il datore di lavoro è di 25 punti percentuali al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti;
- per il lavoratore è il 100% della contribuzione a suo carico. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo aggiuntivo 1%, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l'anno 2012 € 44.204,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.684,00).

Il tetto del 2,25% può essere rideterminato, fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, fissato dal comma 67 dell'articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.

La circolare precisa le modalità di richiesta dello sgravio già indicate nell'art. 3 del decreto.

Le aziende, anche per il tramite degli intermediari autorizzati, dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica apposita domanda all'INPS, che dovrà contenere i seguenti dati:

- i dati identificativi dell'azienda;
- la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
- la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;
- l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici [7];
- ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto.

Con successivo messaggio, l'INPS comunicherà la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML e saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze, che terrà conto delle previsioni di cui all'articolo 3 del Decreto interministeriale 27 dicembre 2012 in termini di semplificazione della compilazione delle domande di accesso. A tal fine, la procedura renderà possibile l'utilizzo dei dati già presenti nei flussi UniEmens.

La circolare precisa che, entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l'invio delle istanze, provvederà all'ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.

Nell'ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle richieste aziendali, l'Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito.

Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all'incentivo.

La concreta fruizione del beneficio resta comunque subordinata alla verifica, da parte dell'Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

(1) La circolare INPS 3 maggio 2013 n. 73 è consultabile nel sito dell'Istituto:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2073%20del%2003-05-2013.pdf>

(2) Contenuto e commento del Decreto Interministeriale 27 dicembre 2012 sono già stati pubblicati nel sito di APi INDUSTRIA – Servizi – Archivio documenti - settore Sindacale in data 10 aprile 2013 .

Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio Sindacale di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.

Brescia, 6 maggio 2013